

PREMESSA

Obiettivo delle presenti norme è salvaguardare l'integrità ed il funzionamento del complesso di corsi d'acqua che costituiscono il "Reticolo Idrico Minore" presente nel territorio comunale e la protezione delle sue caratteristiche idrografiche, idrogeologiche ed ambientali.

Le norme che qui seguono, indicano gli specifici obblighi e divieti, utili per la conservazione, manutenzione e valorizzazione dei corsi d'acqua, presenti nel territorio comunale, individuati e descritti nei seguenti documenti:

- Relazione descrittiva;
- Elenco dei corsi d'acqua del "*Reticolo Idrico Principale*" di competenza della Regione Lombardia;
- Elenco dei corsi d'acqua del "*Reticolo Idrico Minore*" di competenza del Comune;
- Elenco dei corsi d'acqua della "*Rete Irrigua Principale*"
- Elenco dei "*Fontanili*"
- Tabelle descrittive allegate;
- Tavole 1, 2A e 2B: "*Reticolo Idrico superficiale*", alle scale 1:12.500 e 1:5.000;
- Tavole 3A e 3B: "*Fasce di rispetto del Reticolo Idrico Principale e Minore*" alla scala 1:5.000;
- Tavola 4A e 4B: "*Individuazione corsi d'acqua e fontanili*" alla scala 1:5.000;

Nelle carte sono distinti i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale, di competenza della Regione, al Reticolo Idrico Minore, di competenza del Comune e quelli appartenenti alla "Rete Irrigua Principale", per i quali la competenza è demandata ai Consorzi Irrigui, qualora fossero istituiti, e per i quali vale la normativa vigente in materia.

I corsi d'acqua di rilevanza aziendale o interaziendale, classificati come "Rete Irrigua Secondaria", non specificamente denominati in ragione della loro limitata estensione, sono semplicemente evidenziati in colore azzurro nelle carte sopra citate e per essi vale la normativa vigente in materia.

Art . 1 - CLASSIFICAZIONE DEI CORSI D'ACQUA

Per corsi d'acqua s'intendono quelli a carattere costante, a carattere stagionale a cielo aperto, interrati o pensili, a sezione completamente o parzialmente chiusa (tombinati), individuati nella documentazione allegata.

Nel territorio comunale sono presenti i seguenti corsi d'acqua, così distinti:

1. **Reticolo Idrico Principale**, (individuato ai sensi dell' Allegato A della D.G.R. 01.10.2008 n. VIII/8127):
 - **Fiume Tormo**

2. **Reticolo Idrico Minore**, (individuato ai sensi dell'Allegato B della D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002 e n. 7/13950 del 01.08.2003):
 - **Roggia Gradella**
 - **Roggia Gradelletta**
 - **Colatore Roggia Gradella**
 - **Roggia Dardanona**
 - **Roggia Tinella**
 - **Roggia Simona**
 - **Roggia Roggione**
 - **Roggia Nuova (di Pandino)**
 - **Roggia Landrino**

4. i corsi d'acqua appartenenti alla "**Rete Irrigua Principale**" sono:
 - **Canale Vacchelli**
 - **Roggia di Casa**
 - **Colatore Tormello**
 - **Ramo Roggia Dardanona**
 - **Roggia Riola**
 - **Roggia Cavo Nuovo**
 - **Roggia Fredda**
 - **Roggia Falcona**
 - **Roggia Vecchia**
 - **Roggia Rio (El Rì)**
 - **Roggia Rio**
 - **Roggia Squintana**
 - **Roggia Nerina**
 - **Roggia Dela**
 - **Roggia Fratta**

- **Fosso Colatore**
- **Roggia Roggetta (1)**
- **Roggia Roggetta (2)**
- **Roggia Nuova (di Dovera)**
- **Roggia Alfana**
- **Roggia Dovarola**
- **Roggia Garata**
- **Roggia Alipranda**
- **Roggia Migliavacca**
- **Roggia Sidra**
- **Roggia Monica**
- **Roggia Livia**
- **Roggia Fosso dei Risi**
- **Roggia Riolo**
- **Roggia del Bocchello**
- **Roggia Sorgino**
- **Roggia Smerdarolo**

Tali corsi d'acqua non risultano di competenza del Comune ma sono di competenza e gestione dei Consorzi Irrigui qualora presenti.

5. I corsi d'acqua appartenenti alla "**Rete Irrigua Secondaria**" rappresentati da canali di irrigazione e di colo di interesse aziendale o interaziendale, individuati in colore azzurro nella cartografia allegata.
6. corsi d'acqua con **vincolo paesaggistico** (ai sensi della D.G.R. n.4/12028 del 25 luglio 1986):
 - **Fiume Tormo**: corso d'acqua con interesse geomorfologico (in quanto determina la morfologia del terreno con terrazzamenti, solchi vallivi, ecc.) e con interesse naturalistico (per la presenza di biotopi, aree di vegetazione naturale di rilevante interesse, presenza di vegetazione igrofila lungo l'asta fluviale).
7. corsi d'acqua che ricadono in **Aree Parco** e **riserve naturali** (L.R. 86/83 e successive modifiche e integrazioni) o **Aree Natura 2000** (Direttiva 92/43/CEE e successive):
nessun corso d'acqua

Si elencano di seguito i fontanili censiti nel comune di Dovera:

- **Fasola**
- **Fracavalla**
- **Alipranda**
- **Laghet**
- **Falcona**
- **Buschett**
- **Stella**
- **El Ri**
- **Gradella**
- **Scomparso**
- **Valle dell'Orto**
- **Monasterolo**
- **Cantoniera**
- **Smerdarolo**
- **Cimitero**
- **Doverola**
- **Mulin Cambiè**
- **Bus da Valent**
- **San Rocco**
- **Doverolo**
- **Naval**
- **Gina**
- **Pomina**

Art . 2 - DISPOSIZIONI GENERALI

I corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale e Minore presenti sul territorio del Comune, sono oggetto di particolare tutela poiché costituiscono un elemento paesistico ambientale e/o funzionale essenziale della pianura cremasca.

Essi vanno salvaguardati nel loro percorso, mantenuti nella piena funzionalità idrogeologica ed integrati nel contesto paesistico ambientale in cui scorrono.

Per i corsi del Reticolo Idrico Principale e Minore vale la seguente disciplina:

- su tutti i corsi d'acqua sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; tutti i canali saranno mantenuti con fondo e sponde in terra, gli interventi di impermeabilizzazione dovranno essere limitati, circoscritti alle sole opere idrauliche che razionalizzano la distribuzione dell'acqua irrigua e la raccolta di quella di colto e dovranno essere giustificati da apposita relazione tecnica di cui al successivo apposito articolo;
- su tutti i corsi d'acqua, qualsiasi opera ed intervento dovrà essere preferibilmente eseguito con criteri di ingegneria naturalistica e per i manufatti e le opere idrauliche dovranno essere impiegati materiali tipici;
- per tutti i corsi d'acqua nella fascia di 10 m misurati in orizzontale dal ciglio superiore del canale, è vietato lo stoccaggio, anche temporaneo, di rifiuti di ogni genere e specie e di stallatico, ed è tanto più vietato lo spargimento di ogni tipo di fango o rifiuto di provenienza civile ed industriale;
- saranno consentiti e favoriti gli interventi che ricostituiscano la vegetazione ripariale con essenze autoctone sia arboree che arbustive.

Per la roggia Dardanona, la roggia Gradella, il colatore della roggia Gradella, la roggia Gradelletta, la roggia Tinella, la roggia Simona, la roggia Roggione, la roggia Landrino e la roggia Nuova (di Pandino), in considerazione del loro rilevante valore, sia paesistico ambientale che idraulico, e vista la loro importanza come corridoi ecologici di collegamento, tutti gli interventi che saranno intrapresi sulle opere idrauliche di cui sono dotati dovranno essere eseguiti con criteri conservativi, impiegando cioè i materiali tradizionali e restaurandone le forme tipiche; a ciò si potrà derogare solo in caso di comprovate esigenze di natura idrogeologica e/o idraulica purché motivate da apposita relazione tecnico-ambientale.

Art . 3 - FUNZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO

Su entrambe le sponde dei corsi d'acqua è istituita la fascia di rispetto dove non è consentita nuova edificazione e la cui profondità è differenziata secondo l'importanza ed il valore dei corsi d'acqua.

La profondità delle fasce di rispetto deve intendersi misurata, in orizzontale, dal piede della sponda esterna o, in presenza di argini e rilevati di sponda, dal piede esterno dello stesso.

La fascia di rispetto, deve garantire la conservazione dell'ambiente di ripa, mantenere in piena efficienza il canale e la funzionalità delle sue opere idrauliche, consentire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua.

Art. 4 – PROFONDITA' DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

La profondità delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua è così differenziata:

- a) corso d'acqua del Reticolo Idrico Principale (Fiume Tormo): 20 m
- b) corso d'acqua del Reticolo Idrico Minore ad importanza sovracomunale (roggia Gradella, roggia Gradelletta, colatore roggia Gradella, roggia Dardanona, roggia Tinella, roggia Simona, roggia Roggione, roggia Landrino, roggia Nuova (di Pandino)): 10 m

Le suddette fasce di rispetto, per i tratti interni all'area urbanizzata o di edificato significativo, come definita negli allegati grafici alla scala 1:5.000, è ridotta a 4 m.

La fascia di rispetto è inoltre determinata come segue:

- per piantagioni, alberature e siepi che non influiscono negativamente sull'equilibrio idrogeologico e ambientale del corso d'acqua: nessuna distanza;
- per le recinzioni (vedi art.7): 4 m;
- la distanza minima degli scavi dal corso d'acqua dovrà essere maggiore della fascia di rispetto;
- scavi permanenti in falda dovranno mantenersi alla distanza minima di 10 m dal corso d'acqua incrementata della profondità di scavo.

Su edifici esistenti, posti a distanza minori di quelle indicate nei precedenti punti, potranno essere eseguiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento, restauro conservativo e ristrutturazione e demolizione.

Tra le opere di ristrutturazione edilizia non sono invece ammesse quelle che prevedono ampliamento o variazione della sagoma degli edifici, con particolare riguardo all'area di sedime, tranne il caso in cui la ricollocazione su differente area di sedime sia migliorativa in ordine al corretto deflusso delle acque.

Art. 5 – PROFONDITA' DELLE FASCE DI RISPETTO DEI FONTANILI

Per quanto è inerente le fasce di tutela dei fontanili, si deve far riferimento all'art. 16 comm. 6 del P.T.C.P., dove si individua una fascia di rispetto pari a metri cinquanta (50 m) dalla testa del fontanile e una fascia di dieci metri (10 m) su entrambi i lati per i primi duecento metri dell'asta, dove vige il divieto di urbanizzazione e nuova edificazione.

Art. 6 – ATTIVITA' VIETATE

Per il Reticolo Idrico Principale di competenza della Regione e per il Reticolo Idrico Minore di competenza comunale, sono vietate, entro le fasce di rispetto, sopra definite ed esterne alle aree urbane, i seguenti interventi:

- nuove edificazioni, anche in sotterraneo purchè non influiscano negativamente, né direttamente né indirettamente, sul regime idrogeologico e sull'equilibrio ambientale del corso d'acqua;
- tombinatura dei corsi d'acqua, ai sensi D.Lgs. 152/99 e successive modifiche e integrazioni, art. 41;
- sradicamenti di alberi non correlati all'esecuzione di opere di urbanizzazione;
- installazione di nuove piantagioni arboreo e arbustive che abbiano finalità economico – produttive e che influiscano negativamente, direttamente o indirettamente, sul regime idrogeologico e sull'equilibrio ambientale del corso d'acqua; esulano da tale vincolo interventi volti alla rinaturalizzazione e alla tutela ambientale, per i quali verrà fornito parere esaminando le proposte di intervento caso per caso;
- bruciare sterpaglie a distanza tale da recare danno alle sponde, alle staccionate o alle opere di bonifica, così come sradicare o bruciare i ceppi degli alberi e delle palificate che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
- recinzioni in muratura che si elevano oltre il piano di campagna nella fascia di 10 m, e recinzioni fisse nella fascia di 4 m;
- recinzioni interne al centro edificato, debbono distare almeno 2 m dal corso d'acqua;
- ogni tipo di impianto tecnologico, salvo quelli idroelettrici, quelli attinenti alla regimazione delle acque, regolazione del deflusso, derivazione e captazione per approvvigionamento idrico e per il trattamento di acque reflue, attraversamenti viari e percorsi pedonali, ciclabili o funzionali alle pratiche agricole meccanizzate, opere di protezione e sicurezza da rischio di caduta nei canali;
- movimenti di terra entro i 4 m dalla sommità della sponda incisa, che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo dei terreni, con la sola eccezione di quelli connessi al recupero ed alla bonifica ambientale e di messa in sicurezza da rischio idrogeologico;
- realizzazione di scavi di fabbricati o di opere anche totalmente interrati a una distanza inferiore di 10 m;
- apertura di canali e fossi nei terreni laterali ai corsi d'acqua a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini o dal ciglio delle sponde. Tale distanza non può comunque mai essere inferiore a 2 m;
- dissodare terreni boscati o cespugliati nelle scarpate interne dei corsi d'acqua;

- apertura di cave, temporanee e permanenti, che possano modificare le condizioni ambientali e alterare il regime idraulico del Reticolo Idrico Minore;
- qualsiasi forma di deposito e stoccaggio di materiale.

Art. 7 – ATTIVITA' CONSENTITE

Sui corsi d'acqua, appartenenti al Reticolo Idrico Principale e Minore, potranno essere, in generale e con specifica autorizzazione comunale, consentiti i seguenti interventi e lavori:

- la piantumazione e il taglio di alberi di alto fusto, non di coltura specializzata, subordinata alla preventiva autorizzazione scritta dal Sindaco ed all'impegno alla contestuale ripiantumazione con alberi indigeni ad alto fusto di essenza analoga o superiore;
- sistemazione a verde, percorsi pedonali e ciclabili, senza attrezzature fisse e tali da non interferire con periodiche operazioni di manutenzione e pulizia del corso d'acqua;
- parcheggi, in area urbana, laddove gli stessi prevedano la corretta raccolta dell'acqua. Il parcheggio prevederà, verso il corso d'acqua, uno spazio verde adeguatamente arredato, di profondità proporzionale all'ampiezza del parcheggio stesso;
- interventi che non influiscano negativamente, né direttamente né indirettamente, sul regime idrogeologico e sull'equilibrio ambientale del corso d'acqua;
- difese, eseguite senza restringimento della sezione d'alveo, a quota non superiore a piano campagna, che non provochino deviazione del flusso della corrente verso la sponda opposta. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da consentire l'accesso al corso d'acqua;
- muri di sponda verticali o ad elevata pendenza, unicamente all'interno dell'area urbana, per motivi di sicurezza o di carattere igienico sanitario e dove non siano possibili alternative;
- nella fascia dei 4 m sono consentite unicamente recinzioni mobili in rete metallica plastificata e pali in ferro, o simili;
- attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) qualora dimostrino che le opere di progetto non comportino danno alle condizioni di funzionalità idrogeologica. In particolare i manufatti di attraversamento non dovranno:
 - restringere la sezione di deflusso con spalle e rilevati di accesso;
 - disporre di intradosso a quota inferiore a piano campagna o agli argini del canale qualora esso sia pensile,
 - ridurre la pendenza del corso d'acqua mediante soglie di fondo,
 - influire negativamente sui corridoi ecologici e di collegamento.

Art . 7 - AUTORIZZAZIONE PAESISTICA, OPERE ABUSIVE E SDEMANIALIZZAZIONE

Qualora l'oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico, il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativi rilasciato dalla Regione Lombardia, Direzione Territorio e Urbanistica – U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio oppure, qualora l'intervento rientri tra quelli subdelegati, l'autorizzazione dovrà essere rilasciata dagli enti competenti di cui alla L.R. 12/2005 e s.m.i.

Nel caso di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della legge 47/1985.

E' data facoltà al Comune di modificare o riperimetrare le aree demaniali, previa proposta agli uffici competenti dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio).

Le richieste di sdemanializzazione di aree del demanio idrico abbandonate, sia per eventi naturali che per azioni indotte dall'attività antropica, dovranno essere inviate all'Agenzia del Demanio che si esprimerà al riguardo, previa acquisizione di nulla osta tecnico da parte del Comune.

In ogni caso ai sensi dell' art 41 comma 4 del D.Lgs 11-05-1999 n. 152 le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Art . 8 - REGIME DELLE ACQUE SUPERFICIALI

Nuove opere di regimazione idraulica, proposte da Enti pubblici o Privati, per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore, saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione, al miglioramento ambientale e a favorire la fruizione pubblica.

Esse dovranno essere concepite privilegiando le tecniche dell'ingegneria naturalistica.

All'interno dei corsi d'acqua è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque reflue, ad eccezione di quelle meteoriche e di reflui depurati.

Sono ammessi solo interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia e dell'equilibrio idrogeologico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche ed alla realizzazione di attraversamenti.

Potranno essere eseguiti interventi di manutenzione straordinaria e risanamento dei corsi d'acqua, qualora ne sia documentata la necessità con relazione idrogeologica, idraulica ed ambientale.

I lavori di manutenzione ordinaria dovranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente di ripa.

Art. 9 - SOTTOPASSI

I sottopassi dovranno garantire il mantenimento della sezione preesistente del corso d'acqua, evitandone restringimenti.

La sezione dell'alveo, a valle dell'attraversamento, dovrà sempre risultare maggiore e/o uguale a quella di monte.

I sottopassi dovranno essere dotati di idonei manufatti di imbocco e di sbocco allo scopo di evitare rigurgiti, malfunzionamenti od erosioni di sponda in corrispondenza della sezione di collegamento.

Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica del corso d'acqua, questi manufatti dovranno essere dimensionati, in base alle specifiche esigenze idrauliche ed in modo che ne sia garantita l'ispezione e lo svolgimento dei lavori di manutenzione.

Non potranno essere realizzati sottopassi in "botte a sifone"; salvo impossibilità di soluzioni alternative, come sarà dimostrato da relazione idraulica e solo per casi di pubblica utilità.

Le opere in subalveo dovranno essere realizzate a quote compatibili con l'evoluzione prevista dal fondo alveo, non tenendo conto di specifiche opere trasversali volte a ristabilire la quota di fondo in corrispondenza degli attraversamenti.

Art. 10 - GRIGLIE

All'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati dovranno essere posti elementi filtranti, o griglie, allo scopo di evitare l'intasamento delle tubazione da parte di detriti e di materiali trasportati dall'acqua.

Gli elementi filtranti dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non diminuire la sezione utile di deflusso.

La manutenzione ordinaria delle griglie dovrà prevedere la ripulitura degli elementi filtranti, in particolare modo dopo ogni eventuale piena.

Art. 11 - INTUBAMENTI

E' vietata, ai sensi del D.Lgs. 152/99 art. 41 e successive modificazioni ed integrazioni, la tombinatura di corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore, come pure le opere che concorrano all'interramento dei fossi, al restringimento delle sezioni di deflusso, alla riduzione della funzionalità idraulica dei manufatti e del corso d'acqua.

Potranno essere consentiti gli intubamenti per brevi tratti, qualora ne sia documentata l'indispensabilità per motivi di incolumità delle persone e delle cose, igiene e salute pubblica, accertata la compatibilità idrogeologica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato e dietro presentazione di specifica relazione tecnica ed ambientale.

Per le tombinature regolarmente autorizzate anteriormente l'entrata in vigore del D.lgs. 152/99, non è possibile ordinare la rimozione se non sulla base di sopraggiunte mutate condizioni idrauliche.

Art. 12 - SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

L'autorizzazione di scarichi nel corso d'acqua, deve essere assentita solo qualora l'effluente recapitato abbia caratteristiche congrue ed accettabili, sotto l'aspetto della qualità e quantità, con il corpo ricettore.

La materia è regolata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico.

Preliminarmente alla concessione di autorizzazione allo scarico dovrà essere verificata a cura del richiedente la capacità del corpo idrico ricettore a smaltire le portate immesse, con particolare riferimento alla sezione di deflusso, al regime e alla recettività idraulica del corpo ricettore finale.

I limiti di accettabilità di portata di scarico dovranno rispettare le indicazioni disposte dal Piano di Risanamento Regionale delle Acque, che sono qui di seguito compendiate:

- 20 l/s per ettaro di superficie colante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali, industriali e di servizio;
- 40 l/s per ettaro di superficie colante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Pertanto, da parte del richiedente dovrà essere presentato opportuno studio idraulico che dimostri la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Il recapito dovrà garantire che lo scarico avvenga secondo il flusso di corrente del corpo ricettore e dovrà prevedere accorgimenti tecnici, quali manufatti di dissipazione dell'energia o altro, tali da evitare fenomeni erosivi o turbolenze.

Qualora si ravvisi l'impossibilità di convogliare le acque di scarico in un corso d'acqua, si dovrà prevedere ed eseguire sistemi autonomi di laminazione o smaltimento degli effluenti in bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche.

ART. 13 - BACINI DI ACCUMULO TEMPORANEO DELLE ACQUE METEORICHE

Nelle aree di nuova espansione, destinate ad insediamenti residenziali, attività industriali e artigianali, per cui sono previsti piani attuativi, le acque meteoriche provenienti da coperture e da aree impermeabilizzate, dovranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo, evitandone il conferimento diretto in fognatura, nella rete superficiale e/o lo spaglio sui terreni.

I manufatti di raccolta, recapito e accumulo delle acque meteoriche dovranno obbligatoriamente essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria.

I bacini di accumulo, dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e alla massima pioggia prevista nelle 24 ore, con un tempo di ritorno 100 anni, dovranno raccogliere le acque meteoriche con apposite opere di captazione.

I bacini di accumulo dovranno essere provvisti di soglia tarata per il rilascio regolato dei volumi d'invaso da conferire nel recapito.

Qualora si preveda un fondo impermeabile, per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente, si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua, onde evitarne il ristagno ed il deterioramento della qualità.

La dimensione dei bacini deve essere calcolata, indicativamente, considerando il volume di raccolta di 130 mm d'acqua per ogni metro quadrato di superficie impermeabile, salvo quanto diversamente motivato da specifica relazione idraulica.

Art. 14 – RETE IRRIGUA PRINCIPALE E SECONDARIA

I corsi d'acqua della Rete Irrigua Principale sono individuati nell'elenco della Rete Irrigua Principale in allegato.

Per tali corsi d'acqua vale la normativa vigente in materia (RD 523/1904 e successivi).

I canali di interesse aziendale e interaziendale sono individuati come Rete Irrigua Secondaria.

Tutti gli interventi che coinvolgono la Rete Irrigua Principale e i canali di interesse aziendale ed interaziendale, dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza drenante e/o di distribuzione dell'acqua irrigua e delle canalizzazioni, provvedendo, in ogni caso, al ripristino delle loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa anche da lavori legati a temporanee esigenze delle colture e delle cose.

E' vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati o altro, il deflusso superficiale dei canali aziendali ed interaziendali senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

Per interventi che possono interessare i canali di interesse aziendale e interaziendale si richiede relazione tecnico-agronomica che documenti che tali interventi non influiscano negativamente, direttamente o indirettamente, sulla funzionalità irrigua e sull'equilibrio ambientale del corso d'acqua.

Quanto previsto dal presente articolo deve essere inteso col significato di previsione urbanistica nell'ambito delle facoltà comunali di programmazione e governo del territorio.

ART. 15 – RELAZIONE TECNICA ED AMBIENTALE

Le richieste di autorizzazione all'esecuzione delle opere e degli interventi previsti nelle presenti norme dovranno essere corredate, almeno, dai seguenti documenti:

A) Relazione tecnica, redatta da professionista abilitato, iscritto all'Albo professionale, contenente:

- luogo, foglio e mappale;
- motivazione della realizzazione dell'opera;
- caratteristiche tecniche dell'opera;
- assunzione di responsabilità per l'esecuzione e mantenimento delle opere;
- verifica idraulica di portata (in caso di ponti, tombinature, scarichi ecc.);
- determinazione delle interrelazioni con la falda;
- attestazione che le opere non comportino conseguenze negative sul regime delle acque e dell'ambiente.

B) Elaborati grafici consistenti in :

- corografia 1:10.000;
- estratto del P.G.T.;
- estratto mappa originale con indicazione delle opere;
- profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere;
- sezioni trasversali del corpo idrico (di fatto e di progetto) debitamente quotate;
- planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi quotati e particolari costruttivi delle opere in calcestruzzo armato, se previste.

La disciplina dettata dalle Norme Tecniche di Attuazione del Reticolo Idrico Minore può essere derogata con approvazione dell'Amministrazione Comunale.